
	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 1 di 11

INDICE

1.	SCOPO	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.	RIFERIMENTI.....	2
4.	DEFINIZIONI.....	3
5.	RESPONSABILITÀ	4
6.	MODALITÀ OPERATIVE.....	5
6.1	Oggetto delle segnalazioni	6
6.2	Modalità e destinatari della segnalazione.....	6
6.3	Secretazione dei dati	7
6.4	Trattazione della segnalazione	7
6.5	Responsabilità del segnalante	9
6.6	Tutela riservata al segnalante	9
6.7	Conservazione	10
6.8	Pubblicazione della Procedura e del Modello di segnalazione.....	10
7.	Segnalazione esterna	10
8.	Sanzioni	10
9.	Efficacia	11
10.	DOCUMENTI RICHIAMATI.....	11
11.	ALLEGATI	11

			Visto DG _____
REDAZIONE:		VERIFICA:	APPROVAZIONE:
RPC	RT	RSGA	Presidente CdA
Firma	Firma	Firma	Firma
REVISIONI			
Rev.	Data	Descrizione	
00	12/07/2023	Nuova emissione	
01	20/02/2024	Modifica ai canali di segnalazione	
02	15/05/2026	Rimozione riferimenti ISO 37001 e FCPC, recepimento modifiche organizzative	

	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 2 di 11

1. SCOPO

La presente procedura ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

L’istituto del whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliono segnalare possibili Violazioni rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, di cui hanno avuto testimonianza all’interno del proprio ambiente di lavoro e/o nell’esercizio delle proprie funzioni.

La presente procedura, ispirata alle indicazioni contenute nella legge, nella Direttiva e nel Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliono comunicare le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale.

La ratio della presente procedura è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai soggetti dell’organizzazione individuati per la gestione del canale di segnalazione interna, nonché ai dipendenti della Società, nonché a coloro che sono legati alla Società da un rapporto contrattuale di consulenza, collaborazione o di affidamento di lavori, servizi o forniture (a seguire Destinatari) e, in generale, ai soggetti che segnalano, denunciano o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Possono effettuare segnalazioni:


- i Dipendenti, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro) nonché i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore pubblico o privato;
- i Candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione);
- i Tirocinanti e i Volontari, anche non retribuiti;
- i Fornitori di beni e servizi e i Consulenti;
- gli azionisti, i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società o altri soggetti del settore pubblico o privato.

La presente procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del segnalante, pur consentite, se prive di contenuto dettagliato e circostanziato che consenta l’istruttoria, saranno oggetto di archiviazione e non potranno essere tenute in considerazione per tutelare ai sensi di legge chi segnala illeciti.

3. RIFERIMENTI

- UNI EN ISO 9001: 2015 par. 7.4 Comunicazione
- ~~UNI EN ISO 37001:2016 par. 8.9 Segnalazione di sospetti~~
- D.Lgs. 231/2001: disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione determinati reati presupposto, commessi da soggetti apicali o subordinati inseriti nell’organizzazione, a interesse o vantaggio


	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 3 di 11

dell'ente stesso; disciplina il ruolo e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché la natura e i requisiti del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dall'ente

- D. Lgs 24/2023: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) adottato dall'Azienda: prevede, all'interno delle misure dispositive, l'introduzione della disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. Whistleblower).
- Codice Etico Emiliambiente: nel sancire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del pubblico dipendente, prevede l'obbligo per il lavoratore di segnalare ogni situazione di illecito, all'interno dell'Azienda, di cui sia venuto a conoscenza.
- Modello Organizzativo e Gestionale: composto da Parte Generale, tante Parti Speciali quanti sono i reati presupposto a rischio di commissione rilevante per l'organizzazione, e altri allegati, tra cui Codice Etico e Sistema Disciplinare, disciplina l'insieme dei principi di comportamento generali e specifici che devono caratterizzare l'organizzazione, per la prevenzione del rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Ai fini della sua efficace attuazione, prevede l'istituzione di appositi canali di segnalazione in attuazione dell'istituto del Whistleblowing.
- **Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025: Approvazione linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione**
- **Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025: Modifica ed integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".**

4. DEFINIZIONI

- «Società» definisce la società Emiliambiente Spa.
- «Gestore», soggetto destinatario della segnalazione, competente a trattarla. Il Gestore del canale di segnalazione interna è individuato nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Società (RPC). La competenza del RPC a trattare la segnalazione può essere condivisa con altra funzione indicata nella presente procedura, autorizzata a darvi seguito in ragione della natura della segnalazione, nel rispetto della riservatezza della segnalazione e del segnalante.
- «Direttiva», Direttiva (Ue) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".
- «Decreto di recepimento», D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva predetta, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
- «Violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico ovvero l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 4 di 11


- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società (P.T.P.C.T.), ~~delle procedure adottate ai sensi della norma ISO 37001;~~
 - illeciti relativi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).
- «Trattamento dei dati»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
 - «Dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
 - «Dati identificativi»: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
 - «ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione.
 - «ODV»: Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001
 - «RPC»: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012
 - ~~«FCPC»: Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della norma UNI EN ISO 37001:2016~~

5. RESPONSABILITÀ

<p>Dipendenti (anche in prova) ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro) nonché lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore pubblico o privato;</p> <p>Candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione);</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Segnalano, attraverso il canale interno di segnalazione, le Violazioni. ● Sono soggetti alla riservatezza circa la propria identità ● Sono tutelati da ogni forma di ritorsione o discriminazione dipendente dalla segnalazione
---	---

<p>Tirocinanti e Volontari, anche non retribuiti;</p> <p>Fornitori di beni e servizi e Consulenti;</p> <p>Azionisti, soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società o altri soggetti del settore pubblico o privato.</p>	
<p>Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce il canale di segnalazione interno: riceve le segnalazioni; compie un'adeguata istruttoria sulle segnalazioni ricevute, coinvolgendo nel seguito della segnalazione anche l'ODV e/o la FCPC, qualora, rispettivamente, le Violazioni segnalate abbiano anche rilevanza dal punto di vista della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 e abbiano rilevanza per la conformità del sistema di gestione aziendale integrato secondo la norma ISO 37001:2016; all'esito dell'istruttoria, in caso di fondatezza della segnalazione, riferisce al Consiglio di Amministrazione, al fine di sollecitare l'adozione degli atti conseguenti, ovvero archivia la segnalazione nei casi previsti dalla presente procedura. • Garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante • Garantisce il segnalante da ogni forma di ritorsione derivante dalla segnalazione
<p>Organismo di Vigilanza (ODV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riceve le segnalazioni su eventuali Violazioni perpetrate dal RPC, gestendole secondo quanto previsto dalla presente procedura • È coinvolto nell'istruttoria dal RPC qualora le Violazioni segnalate abbiano anche rilevanza dal punto di vista della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 • Coinvolge nell'istruttoria la FCPC per le Violazioni perpetrate dal RPC qualora queste abbiano rilevanza per la conformità del sistema di gestione aziendale integrato secondo la norma ISO 37001:2016 • Sollecita al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti opportuni, inclusa l'eventuale azione disciplinare, rispetto segnalazioni fondate che abbiano anche rilevanza dal punto di vista della responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 • Garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante per le violazioni perpetrate dal RPC • Garantisce il segnalante da ogni forma di ritorsione derivante dalla segnalazione
<p>Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCPC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È coinvolto nell'istruttoria dal RPC qualora le Violazioni segnalate abbiano anche rilevanza per la conformità del sistema di gestione aziendale integrato secondo la norma ISO 37001:2016 • È coinvolto nell'istruttoria dall'ODV per le Violazioni perpetrate dal RPC qualora queste abbiano anche rilevanza per la conformità del sistema di gestione aziendale integrato secondo la norma ISO 37001:2016 • Sollecita al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare, rispetto segnalazioni fondate che abbiano anche rilevanza dal punto di vista della conformità del sistema di gestione aziendale integrato secondo la norma ISO 37001:2016 • Garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante per le violazioni perpetrate dal RPC • Garantisce il segnalante da ogni forma di ritorsione derivante dalla segnalazione

6. MODALITÀ OPERATIVE

	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 6 di 11

6.1 Oggetto delle segnalazioni

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società (P.T.P.C.T.), ~~delle procedure adottate dal sistema di gestione aziendale integrato conforme alla norma ISO 37001;~~
- illeciti relativi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:


- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

La segnalazione NON deve riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.

6.2 Modalità e destinatari della segnalazione

La segnalazione andrà inoltrata al RPC della Società alternativamente:

- Avvalendosi della piattaforma informatica dedicata WhistleblowingPA, accessibile dal seguente link: <https://emiliambiente.whistleblowing.it/#/> che guiderà i vari passaggi;
- Avvalendosi del modello (Mod WB Modulo per la segnalazione di condotte illecite) da trasmettere mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: EmiliAmbiente Spa, Via Gramsci 1/B – 43036 – Fidenza (PR) - RISERVATA alla c.a. del RPC.

	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 7 di 11

- Tramite contatto telefonico o, su richiesta dell'interessato, tramite colloquio personale con il RPC di EmiliAmbiente Spa, reperibile all'utenza telefonica **0524688400**. Della segnalazione raccolta tramite contatto telefonico o colloquio personale, il RPC redige verbale.

I citati canali sono progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza della segnalazione e dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione stessa.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il modello (Mod WB Modulo per la segnalazione di condotte illecite) è reperibile sul sito web aziendale nel Menu "Amministrazione Trasparente", all'interno della sezione "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione", sottosezione "Segnalazione sospetto illecito", ove è altresì pubblicata la presente procedura.

Esclusivamente laddove la segnalazione avesse ad oggetto una condotta del RPC della Società, essa andrà inoltrata all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 secondo le seguenti modalità:

- Avvalendosi del modello (Mod WB Modulo per la segnalazione di condotte illecite) da trasmettere mediante Raccomandata A/R alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di EmiliAmbiente Spa c/o lo studio del Presidente dell'OdV, Dott. Giorgio Lovili, in Via Carducci 6, Salsomaggiore (PR), ~~ovvero mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail odv.emiliambiente@gmail.com~~
- Tramite contatto telefonico o, su richiesta dell'interessato, tramite colloquio personale con l'OdV di EmiliAmbiente Spa, reperibile all'utenza telefonica **3356400220**. Della segnalazione raccolta tramite contatto telefonico o colloquio personale, l'OdV redige processo verbale.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

6.3 Secretazione dei dati

All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza o meno della segnalazione e nel successivo eventuale procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 12 D. Lgs 24/2023.


La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione del Modello Organizzativo e Gestionale adottato da EmiliAmbiente Spa con la conseguente responsabilità disciplinare, in aggiunta all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative da parte di ANAC. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni, incluso OdV e ~~FCPC~~, funzionale all'attività istruttoria o all'adozione delle misure conseguenti, dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

6.4 Trattazione della segnalazione

Avviso di ricevimento

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Gestore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento.

In caso di segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata, nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre che dovrà conservare per essere aggiornato sull'andamento della segnalazione, verificare i riscontri e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 8 di 11

Ad ogni segnalazione pervenuta con le previste modalità differenti dalla piattaforma informatica dedicata, sarà assegnato un codice identificativo, che il segnalante dovrà conservare e al quale dovrà fare riferimento nella corrispondenza con il Gestore, per essere aggiornato sull'andamento della segnalazione, verificare i riscontri e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Avvio dell'istruttoria

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Gestore avvia l'istruttoria.

Il Gestore mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Il Gestore deve, nel rispetto della riservatezza (e massimamente dell'identità del segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità) e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, nell'espletamento delle attività istruttorie, e sempre mantenendo la riservatezza circa l'identità del segnalante, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali soggetti esterni.

In particolare, qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società, il RPC coinvolge sempre nell'istruttoria l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; ~~qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte illecite rilevanti ai fini della conformità del sistema di gestione aziendale integrato alla norma ISO 37001:2016, il RPC coinvolge sempre nell'istruttoria la FCPC nominata ai sensi della norma ISO 37001:2016.~~

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Gestore informerà il Consiglio di Amministrazione che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- a) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) adottare i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare, su sollecitazione di RPC, Organismo di Vigilanza o FCPC secondo competenza;
- c) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della Società.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dal Gestore nelle seguenti ipotesi:


- 1) infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- 2) infondatezza a seguito dell'istruttoria;
- 3) contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- 4) produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- 5) segnalazione del tutto estranea rispetto all'oggetto del presente Regolamento, per la quale il Responsabile è privo di competenze;
- 6) mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- 7) **mancanza dei requisiti soggettivi in capo al segnalante.**

In caso di archiviazione della segnalazione, il Gestore informa comunque il Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'istruttoria e sulle ragioni dell'archiviazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante.

Conclusione della procedura

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante.

	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 9 di 11

6.5 Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

6.6 Tutela riservata al segnalante

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge, le quali prevedono, tra l'altro, la garanzia di riservatezza e la possibilità di utilizzare i dati acquisiti esclusivamente al fine di esercitare le funzioni di competenza del soggetto destinatario dei dati medesimi e, eventualmente, di condividerli con le funzioni deputate ad attuare le misure di prevenzione, inclusi eventuali provvedimenti disciplinari. I dati in questione non sono altrimenti ostensibili.

Il Gestore e i soggetti coinvolti nella trattazione della segnalazione dovranno garantire il rispetto della riservatezza della segnalazione e del segnalante, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, l'adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo i casi previsti dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023.

In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati dal Gestore:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza;
- nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i e dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.


Il segnalante l'illecito non potrà, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli ai sensi degli artt. 17 e 19 del D. Lgs. 24/2023.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'Autorità Nazionale Anticorruzione dall'interessato per l'adozione degli atti conseguenti, e azionata presso l'Autorità Giudiziaria per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive lese.

Nell'ambito del procedimento disciplinare scaturito all'esito dell'istruttoria, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ancorché conseguenti ad essa. Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Qualora il Gestore accerti l'assoluta necessità della conoscenza dell'identità del segnalante per la difesa del segnalato in seno al procedimento disciplinare, provvederà a raccogliergli il consenso; in caso il consenso venga negato, la segnalazione non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, salva l'utilizzabilità delle ulteriori evidenze istruttorie.

	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 10 di 11

I dati forniti in favore di chi dovesse esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, non potranno contenere dati e/o informazioni che consentano di risalire al segnalante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

6.7 Conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o della definizione con provvedimento irrevocabile del procedimento originato dalla segnalazione.

6.8 Pubblicazione della Procedura e del Modello di segnalazione

EmiliAmbiente Spa provvede a pubblicare sul proprio sito web, alla sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione" la presente procedura, il modello per le segnalazioni Allegati 1 alla presente procedura, nonché il link per la segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata WhistleblowingPA.

~~Eventuali chiarimenti circa il contenuto della presente procedura, le modalità di segnalazione degli illeciti, le tutele che l'ordinamento assicura al segnalante e, in generale, cosa fare quando ci si trova dinanzi a un sospetto o a una situazione che possa costituire una violazione, possono essere richiesti per iscritto alla FCPC, Avv. Mattia Sgarbossa, mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo funzionediconformita@emiliambiente.it.~~

7. Segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazione esterna attivato dall'A.N.A.C., se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:


- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per il dettaglio sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna attivato da ANAC, si rinvia al sito dell'Autorità.

8. Sanzioni

Di seguito sono elencate le sanzioni inflitte da ANAC in caso di accertata violazione della procedura di tutela del segnalante, in funzione della violazione:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

	PR WB - SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING	Ed. 02 Rev. 02 Data: 15/06/2026
	PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING)	Pag. 11 di 11

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 D. Lgs 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 D. Lgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

9. Efficacia

La presente procedura sostituisce le precedenti.

10. DOCUMENTI RICHIAMATI

- Modello Organizzativo
- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- PTPCT
- Link piattaforma <https://emiliambiente.whistleblowing.it/#/>

11. ALLEGATI

- Mod WB Modulo per la segnalazione di condotte illecite